
Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

del 16 giugno 2010 (stato 1 gennaio 2016)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale²⁾, visto il messaggio del Governo del 23 marzo 2010³⁾,

decide:

1. Introduzione

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità giudiziarie e delle autorità di conciliazione.

² Le competenze dei tribunali e delle autorità di conciliazione, la procedura, la capacità di stare in giudizio e la rappresentanza legale, nonché le disposizioni complementari alla presente legge sono oggetto della legislazione sulla giustizia civile, penale e amministrativa.

Art. 2 Conflitti di competenza

¹ L'autorità di conflitto decide in caso di conflitti di competenza tra organi giudiziari, per la cui soluzione la legge non prevede altre norme.

² Essa è composta:

- a) dal direttore del Dipartimento competente in materia di giustizia (presidenza)
e
- b) dai presidenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.

³ Ad essa si appella un organo giudiziario in caso di accordo circa l'esistenza di un conflitto di competenza.

¹⁾ PGC 2009/2010, 853

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ Pagina 795

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

2. Disposizioni comuni

2.1. ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 3 Sede

¹ Il Tribunale cantonale, il Tribunale amministrativo, il giudice dei provvedimenti coercitivi e l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi hanno la propria sede a Coira.

² I Tribunali distrettuali, le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione hanno la propria sede nel capoluogo di distretto.

Art. 4 Esclusione

¹ I coniugi, i partner registrati, le persone che vivono in una convivenza di fatto e i fidanzati, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado non possono far parte contemporaneamente di un tribunale o di un'autorità di conciliazione in qualità di giudici, membri o attuari.

² Fa stato l'ordine di precedenza risultante dall'elezione.

³ L'esclusione continua a sussistere dopo lo scioglimento del matrimonio, del fidanzamento, dell'unione domestica registrata o della convivenza di fatto.

Art. 5 Costituzione

¹ Fatte salve le competenze dell'organo di elezione, i tribunali si costituiscono da sé.

² Essi assegnano in particolare i giudici alle singole camere, delle quali designano i presidenti.

Art. 6 Giuramento e promessa solenne

¹ Prima della loro entrata in carica, i giudici, i membri delle autorità di conciliazione e gli attuari giurano o promettono solennemente di adempiere in modo coscienzioso gli obblighi assunti.

² Prestano giuramento o promessa solenne:

- a) i presidenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo dinanzi al Gran Consiglio;
- b) i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo dinanzi al presidente del rispettivo Tribunale;
- c) i presidenti dei tribunali distrettuali dinanzi al Tribunale cantonale (Corte plenaria);
- d) i membri del tribunale distrettuale dinanzi al presidente del tribunale distrettuale;
- e) i membri delle autorità di conciliazione e i loro supplenti dinanzi al presidente del tribunale distrettuale;
- f) gli attuari dinanzi al presidente del tribunale.

³ Il giuramento e la promessa solenne hanno la seguente formula: "Lei, eletta/-o quale Presidente (giudice, membro, attuario/o) del (Tribunale cantonale, Tribunale amministrativo, tribunale distrettuale o dell'autorità di conciliazione), giura innanzi a Dio (promette) di adempiere a tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e coscienza." "Lo giuro (prometto)."

Art. 7 Destituzione

¹ L'autorità di vigilanza può destituire un giudice o un membro di un'autorità di conciliazione prima della scadenza del suo mandato se:

- a) intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato in modo grave i suoi doveri d'ufficio;
- b) ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio;
- c) è stato condannato con sentenza definitiva a causa di un crimine o
- d) per altri motivi gravi non sembra più credibile quale membro di un tribunale o di un'autorità di conciliazione.

² Il Gran Consiglio decide a una maggioranza di tre quarti dei membri.

³ La procedura si conforma per analogia alle disposizioni sulla destituzione di membri del Gran Consiglio o del Governo.

Art. 8 Direzione

¹ Il presidente dirige il tribunale, sorveglia l'intera attività del tribunale e rappresenta il tribunale verso l'esterno.

² La cancelleria controlla gli affari ed esegue i lavori generali di cancelleria.

2.2. UDIENZA

Art. 9 Direzione della procedura

¹ I presidenti delle camere o i giudici da essi designati dirigono in qualità di giudici dell'istruzione le procedure fino alla decisione e adottano se necessario decisioni provvisoriale.

² Essi stralciano la procedura perché considerata evasa, se nel corso della procedura viene meno l'interesse giuridicamente rilevante a una decisione, in particolare in seguito al ritiro, al riconoscimento o a una transazione.

³ Essi firmano gli esemplari della sentenza e delle decisioni.

Art. 10 Numero legale

¹ I tribunali e le autorità di conciliazione possono dibattere e deliberare validamente solo se siedono al completo.

² Solo in caso di assenza o ritiro imprevisto di singoli giudici, salvo che una parte chieda il completamento del tribunale, un collegio di cinque giudici può giudicare validamente se siedono almeno tre giudici e un collegio di tre giudici può giudicare validamente se siedono almeno due giudici.

Art. 11 Consegna del voto

¹ Ogni giudice e ogni membro dell'autorità di conciliazione è obbligato a pronunciarsi per le sentenze.

² Il tribunale e l'autorità di conciliazione procedono con scrutinio aperto alle votazioni.

³ In caso di parità di voti, il voto del presidente della camera competente conta doppio.

Art. 12 Lingue ufficiali

¹ La determinazione delle lingue ufficiali si conforma alla legge cantonale sulle lingue¹⁾.

Art. 13 Segreto d'ufficio

¹ I giudici, i membri delle autorità di conciliazione, gli attuari e il personale di cancelleria sono obbligati al segreto.

² Il segreto d'ufficio vale anche per esperti, interpreti e altre persone coinvolte. Essi devono essere resi attenti dal presidente della camera competente all'obbligo di serbare il segreto e alle conseguenze di diritto penale in caso di violazione dello stesso.

³ Il Tribunale cantonale rispettivamente il Tribunale amministrativo decide sullo scioglimento dal segreto d'ufficio per la testimonianza dinanzi a un tribunale o nella procedura penale, nonché per l'edizione di atti.

Art. 14 Attuariato

¹ Gli attuari redigono il verbale dei dibattimenti del tribunale e le sentenze, nonché firmano gli esemplari della sentenza.

² Su incarico del presidente della camera competente essi possono collaborare alla preparazione dei casi e a procedure con giudice unico, nonché avere voto consultivo nei dibattimenti del tribunale.

³ Il tribunale può assegnare loro in particolare i seguenti altri compiti:

- a) interrogatorio di testimoni e persone informate sui fatti in casi di minore importanza;
- b) interrogatori su rogatoria o dopo richiesta di assistenza giudiziaria;
- c) apposizione di sigilli su eredità e inventari.

¹⁾ CSC [492.100](#)

2.3. PUBBLICITÀ

Art. 15 Udienza in tribunale

¹ Il momento e l'oggetto delle udienze in tribunale vanno resi accessibili al pubblico in forma adeguata.

² Fatta eccezione per le deliberazioni relative alle sentenze, le udienze sono pubbliche.

³ Il presidente esclude del tutto o in parte il pubblico dalle udienze se:

- a) vigono norme legislative divergenti;
- b) ciò è necessario per motivi importanti, segnatamente a tutela dell'ordine e della morale pubblici oppure di un interesse degno di essere tutelato di una persona coinvolta.

⁴ Sono vietate riprese e registrazioni delle udienze.

Art. 16 Decisioni giudiziarie

¹ Il tribunale rende le sue decisioni accessibili al pubblico in forma adeguata.

² Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo pubblicano sentenze importanti.

3. Autorità giudiziarie

3.1. TRIBUNALE CANTONALE E TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

3.1.1. *Organizzazione generale*

Art. 17 Camere

¹ La Corte plenaria costituisce le camere per un periodo di carica e rende pubblica la sua composizione.

² Per motivi importanti, la composizione di una camera può essere modificata prima della scadenza del periodo di carica. La modifica deve essere resa pubblica.

³ Nella ripartizione delle camere occorre badare a una ripartizione la più equa possibile dei lavori.

Art. 18 Composizione

¹ Le camere giudicano di regola nella composizione di tre giudici.

² In merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale o su ordine del presidente della camera competente esse giudicano nella composizione di cinque giudici.

³ Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico.

⁴ In determinati ambiti la legge può prevedere una composizione di cinque giudici o una competenza di giudice unico.

Art. 19 Supplenza

¹ I giudici sono obbligati a sostituire i giudici in altre camere.

² Se il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo non possono sedere al completo per motivi d'impedimento o di ricasazione, subentrano i membri dell'altro tribunale.

³ Su decisione della commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia possono, se necessario, subentrare quali giudici supplenti anche i presidenti dei tribunali distrettuali.

Art. 20 Corte plenaria

¹ La Corte plenaria si riunisce sotto la direzione del presidente.

² Le competono:

- a) l'emanazione di ordinanze giudiziarie;
- b) la regolamentazione dei dettagli dell'organizzazione e dell'amministrazione del tribunale;
- c) la composizione delle camere;
- d) la nomina dei presidenti delle camere e la regolamentazione della supplenza;
- e) l'assunzione e il licenziamento di personale assunto a tempo indeterminato;
- f) la decisione sulla destituzione e la sospensione temporanea dalle funzioni;
- g) altri compiti assegnatili per legge o ordinanza.

³ Essa procede con scrutinio aperto alle votazioni ed elezioni. Se però un membro del tribunale richiede lo scrutinio segreto, la sua richiesta deve essere accolta. In caso di parità di voti, la decisione spetta al presidente; in caso di elezioni decide la sorte. *

3.1.2. Giudici

Art. 21 Effettivo e volume d'impiego

¹ Il Tribunale cantonale si compone di sei giudici a tempo pieno. *

^{1bis} Il Tribunale amministrativo si compone di cinque giudici a tempo pieno. *

² D'intesa con i titolari del posto, il Tribunale può modificare durante il periodo di carica il volume d'impiego.

Art. 22 Procedura di elezione

¹ La commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia mette a pubblico concorso i posti che divengono vacanti.

² Essa esamina le competenze professionali e l'idoneità personale dei candidati; nel fare ciò può coinvolgere il rispettivo Tribunale o altri organi. Essa fornisce una raccomandazione a destinazione del Gran Consiglio.

³ Il Gran Consiglio elegge in scrutini separati il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del rispettivo Tribunale.

⁴ Nell'elezione dei giudici cantonali si deve tenere debitamente conto delle tre lingue ufficiali del Cantone.

Art. 23 Requisiti di eleggibilità

¹ I giudici dispongono della necessaria idoneità personale e delle necessarie competenze professionali, nonché di regola di una patente d'avvocato.

² Essi prendono domicilio nel Cantone al più tardi al momento dell'assunzione della funzione.

Art. 24 Retribuzione e previdenza professionale

¹ La retribuzione e la previdenza professionale si conformano alla legislazione speciale¹⁾.

Art. 25 Attività accessorie

¹ I giudici non possono esercitare un'attività accessoria. In caso di dubbio la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia decide se si tratta di un'attività accessoria.

Art. 26 Abbandono della carica

¹ I giudici devono comunicare le loro dimissioni almeno sei mesi in anticipo alla commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.

² Essi abbandonano la loro carica al più tardi alla fine dell'anno nel quale compiono il 68° anno di età.

Art. 27 Non rielezione

¹ Se la commissione competente per la giustizia non vuole proporre un giudice per la rielezione, essa lo deve comunicare alla persona interessata prima della scadenza del periodo di carica e dare a questa e al Tribunale interessato la possibilità di prendere posizione.

² La commissione trasmette le prese di posizione al Gran Consiglio per conoscenza.

¹⁾ CSC [173.050](#)

3.1.3. Attuariato

Art. 28 Effettivo e requisiti per l'assunzione

¹ Il Tribunale assume il numero necessario di attuari secondo le disposizioni cantonali in materia di diritto del personale. Esso stabilisce il volume di lavoro.

² Può essere assunto come attuario chi dispone di una formazione conclusa in diritto e di regola di una patente d'avvocato.

Art. 29 Assunzione e previdenza professionale

¹ Le condizioni di assunzione e la previdenza professionale si conformano al diritto cantonale del personale rispettivamente al diritto cantonale sulla Cassa pensioni. Sono fatte salve disposizioni derogatorie contenute nella presente legge.

Art. 30 Attività accessorie

¹ Gli attuari non possono esercitare un'attività accessoria che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione o l'indipendenza e la reputazione del Tribunale.

² Sono vietate segnatamente:

- a) la rappresentanza di parti nei contenziosi dinanzi al rispettivo Tribunale;
- b) l'attività nel medesimo campo specifico nell'amministrazione competente per il rispettivo Tribunale;
- c) agli attuari del Tribunale amministrativo l'attività presso un'autorità cantonale o comunale, le cui decisioni vengono giudicate dal Tribunale amministrativo in caso di controversie.

³ Le attività lucrative indipendenti e dipendenti necessitano dell'autorizzazione del rispettivo Tribunale.

⁴ Le attività accessorie non retribuite devono essere notificate al rispettivo Tribunale.

Art. 31 Attuari ad hoc

¹ Il presidente del Tribunale e i presidenti delle camere decidono se fare capo ad attuari ad hoc.

² Qualora il loro volume d'impiego presso il Tribunale superi il 40 per cento, per quanto riguarda le attività accessorie per loro fanno stato le medesime disposizioni valide per gli attuari a tempo pieno e a titolo principale.

3.1.4. Cancelleria del Tribunale

Art. 32 Effettivo e funzione

¹ La cancelleria si compone di un capo cancelleria e dell'altro personale necessario.

² Le condizioni di assunzione e la previdenza professionale si conformano al diritto cantonale sul personale rispettivamente al diritto cantonale sulla Cassa pensioni. Sono fatte salve disposizioni derogatorie contenute nella presente legge.

3.2. GIUDICE CANTONALE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI

Art. 33 Composizione e posizione

¹ La carica di giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi è assunta da un giudice unico e da due supplenti.

² Se il giudice unico non può essere sostituito da un supplente, il Tribunale cantonale designa un supplente straordinario.

³ Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo e per quanto riguarda l'attuariato è annesso al tribunale distrettuale.

Art. 34 Nomina

¹ Il Gran Consiglio nomina, per la durata di quattro anni, chi funge da giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi su proposta del Tribunale cantonale scegliendo tra i membri a tempo pieno e a titolo principale dei tribunali distrettuali.

² Il nome di chi funge da giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi va notificato all'autorità di vigilanza e reso pubblico.

³ Nella determinazione delle risorse di personale per il rispettivo tribunale distrettuale viene considerato l'onere per il giudice dei provvedimenti coercitivi.

3.3. TRIBUNALI DISTRETTUALI

Art. 35 Distretto

¹ Nell'ambito del suo potere giurisdizionale e dei compiti conferitigli dalla legge, il distretto ha capacità giuridica e di agire.

Art. 36 Effettivo

¹ I tribunali distrettuali si compongono di un presidente a tempo pieno, di un vicepresidente a titolo principale, nonché di otto giudici a titolo accessorio.

² I tribunali distrettuali Albula, Inn e Moesa si compongono ognuno di un presidente a tempo pieno e di otto giudici a titolo accessorio. *

³ Il tribunale distrettuale Bernina si compone di un presidente a titolo principale e di otto giudici a titolo accessorio. *

⁴ Il tribunale distrettuale Plessur si compone di un presidente e di un vicepresidente a tempo pieno, di un giudice a titolo principale, nonché di otto giudici a titolo accessorio.

⁵ Il Tribunale cantonale stabilisce per ogni tribunale il volume d'impiego:

- a) del presidente e del vicepresidente, per quanto essi non siano attivi a tempo pieno;
- b) dei giudici a titolo principale.

⁶ Se l'onere per il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi lo richiede, il Tribunale cantonale può convertire una carica a titolo principale in una carica a tempo pieno.

Art. 37 Elezione

¹ Gli aventi diritto di voto eleggono con scrutinio separato:

- a) il presidente;
- b) il vicepresidente a tempo pieno o a titolo principale;
- c) i giudici a titolo principale;
- d) gli altri giudici.

² I tribunali distrettuali eleggono i vicepresidenti a titolo accessorio dalla cerchia dei giudici a titolo accessorio.

Art. 38 Attività accessorie

¹ Ai membri a tempo pieno dei tribunali distrettuali si applicano le disposizioni sulle attività accessorie per i giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.

² I membri a titolo principale dei tribunali distrettuali non possono esercitare un'attività accessoria che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione o l'indipendenza, nonché la reputazione del Tribunale. Attività lucrative indipendenti e dipendenti vanno notificate all'autorità di vigilanza.

Art. 39 Camere e composizione

¹ Ogni tribunale distrettuale costituisce una camera civile e una camera penale e rende pubblica la sua composizione.

² Le camere giudicano di regola nella composizione di tre giudici.

³ In merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale o su ordine del presidente della camera competente esse giudicano nella composizione di cinque giudici.

⁴ In determinati ambiti la legge può prevedere una composizione di cinque giudici o una competenza di giudice unico.

Art. 40 Supplenza

¹ I giudici sono obbligati a sostituire i giudici nell'altra camera. Il tribunale disciplina la supplenza.

² Qualora un tribunale distrettuale non possa sedere al completo con i propri giudici, il Tribunale cantonale lo può completare con giudici del tribunale di un distretto confinante o può dichiarare competente un altro tribunale.

Art. 41 Compiti presidenziali

¹ Il presidente dirige tutte le sedute, per quanto la presidenza di una camera non venga delegata a un vicepresidente o a un altro giudice.

Art. 42 Amministrazione della giustizia

¹ Ogni tribunale distrettuale costituisce una commissione amministrativa composta da cinque membri che, fatte salve disposizioni derogatorie, è competente per elezioni, per questioni in materia di personale e per altri affari dell'amministrazione della giustizia.

² Le decisioni concernenti il diritto del personale possono essere impugnate al Tribunale cantonale.

Art. 43 Attuariato

¹ Gli attuari non possono essere giudici a titolo accessorio presso il medesimo tribunale.

² Qualora il loro volume d'impiego presso il tribunale superi il 40 per cento, per quanto riguarda le attività accessorie per essi fanno stato le medesime disposizioni valide per gli attuari a tempo pieno e a titolo principale del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.

³ Il presidente decide se fare capo ad attuari ad hoc.

Art. 44 Posizione e retribuzione

¹ La retribuzione dei presidenti, dei vicepresidenti a tempo pieno e a titolo principale, nonché dei giudici a titolo principale si conforma al diritto cantonale sul personale. Per quanto riguarda il rapporto di impiego fanno stato le medesime disposizioni valide per i giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.

² I tribunali distrettuali stabiliscono nei limiti fissati dal diritto cantonale le retribuzioni dei vicepresidenti a titolo accessorio, degli altri giudici e degli attuari a titolo accessorio.

³ Le condizioni di retribuzione e di assunzione degli attuari a tempo pieno e a titolo principale, nonché del personale di cancelleria si conformano al diritto cantonale sul personale.

⁴ Il Tribunale cantonale classifica i posti nelle classi di stipendio secondo il diritto cantonale sul personale, sulla base di rispettive proposte dell'Ufficio cantonale del personale e dopo aver sentito i tribunali distrettuali. Esso disciplina le competenze, la procedura e altri dettagli in un'ordinanza.

⁵ La previdenza professionale dei membri a tempo pieno e a titolo principale, nonché di tutti i collaboratori si conforma al diritto cantonale sulla Cassa pensioni.

4. Autorità di conciliazione

4.1. GIUDICATURA DI PACE

Art. 45 Numero e posizione

¹ Ogni distretto dispone di una giudicatura di pace quale autorità di conciliazione.

² La giudicatura di pace è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è annessa al tribunale distrettuale. La giudicatura di pace e il tribunale distrettuale disciplinano i dettagli in una convenzione.

Art. 46 Composizione ed elezione

¹ Il tribunale distrettuale nomina un giudice di pace e un suo supplente per la durata di quattro anni.

² Durante il periodo di carica sono possibili nomine sostitutive.

³ Il Tribunale distrettuale pubblica i posti che divengono vacanti.

⁴ La composizione della giudicatura di pace va notificata all'autorità di vigilanza e resa pubblica.

Art. 47 Requisiti di eleggibilità e attività accessorie

¹ I giudici di pace dispongono della necessaria idoneità personale.

² In distretti plurilingui si deve prestare attenzione a un'adeguata conoscenza o rappresentanza delle lingue ufficiali.

³ I giudici di pace non possono esercitare attività che potrebbero compromettere l'indipendenza dell'autorità di conciliazione.

Art. 48 Supplenza

¹ Quando il giudice di pace non può essere sostituito dal supplente, il Tribunale distrettuale designa un supplente straordinario.

Art. 49 Posizione e retribuzione

¹ Le condizioni di retribuzione e di impiego, nonché la previdenza professionale si conformano al diritto cantonale sul personale, rispettivamente al diritto cantonale sulla Cassa pensioni. Sono fatte salve disposizioni derogatorie contenute nella presente legge.

² Il Tribunale cantonale classifica i posti nelle classi di stipendio secondo il diritto cantonale sul personale, sulla base di rispettive proposte dell'Ufficio del personale e dopo aver sentito i tribunali distrettuali oppure prevede una retribuzione sulla base di indennità giornaliere. Esso disciplina le competenze, la procedura e altri dettagli in un'ordinanza.

Art. 50 Attuariato e cancelleria

¹ Il tribunale distrettuale decide in merito alla struttura organizzativa fondamentale dell'attuariato e della cancelleria dopo aver sentito la giudicatura di pace.

² Per quanto i lavori di attuariato e di cancelleria non competano agli impiegati del tribunale distrettuale, la competenza per la nomina spetta alla giudicatura di pace.

³ Le condizioni di retribuzione e di impiego si conformano alle disposizioni relative ai tribunali distrettuali.

4.2. AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE

Art. 51 Numero e posizione

¹ Per controversie dal diritto di locazione e di affitto di locali d'abitazione e commerciali esiste in ogni distretto un'autorità di conciliazione.

² L'autorità di conciliazione in materia di locazione è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è annessa al tribunale distrettuale.

Art. 52 Composizione

¹ L'autorità di conciliazione in materia di locazione è composta:

- a) dal giudice di pace (presidente);
- b) da un rappresentante ciascuno dei conduttori e dei locatori;
- c) da un supplente ciascuno.

Art. 53 Nomina

¹ Il tribunale distrettuale nomina il rappresentante dei conduttori e quello dei locatori, nonché i loro supplenti per la durata di quattro anni.

² Durante il periodo di carica sono possibili nomine sostitutive.

³ Le organizzazioni di locatari e di locatori presentano proposte per la nomina del proprio rappresentante.

⁴ La composizione dell'autorità di conciliazione va notificata all'autorità di vigilanza e resa pubblica.

Art. 54 Supplenza

¹ Qualora l'autorità di conciliazione in materia di locazione non possa essere completata da un supplente eletto, il tribunale distrettuale designa un supplente straordinario.

Art. 55 Posizione e retribuzione

¹ La posizione e la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di locazione si conformano alle disposizioni per i giudici a titolo accessorio dei tribunali distrettuali. Sono fatte salve disposizioni derogatorie contenute nella presente legge.

² Il Tribunale cantonale disciplina i dettagli in un'ordinanza.

Art. 56 Attuariato e cancelleria

¹ Il tribunale distrettuale decide in merito alla struttura organizzativa fondamentale dell'attuariato e della cancelleria.

² Per quanto i lavori di attuariato e di cancelleria non competano agli impiegati del tribunale distrettuale, la competenza per l'elezione spetta all'autorità di conciliazione in materia di locazione. Essa disciplina l'organizzazione della consulenza giuridica conformemente al diritto federale.

³ Le condizioni di retribuzione e di impiego si conformano alle disposizioni relative ai tribunali distrettuali.

4.3. AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DEI SESSI

Art. 57 Numero e posizione

¹ Per controversie secondo la legge sulla parità dei sessi esiste un'autorità cantonale di conciliazione.

² L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è annessa al Tribunale distrettuale Plessur.

Art. 58 Composizione

¹ L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è composta:

- a) da un presidente;
- b) da un rappresentante ciascuno dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- c) da un supplente ciascuno.

² Vanno osservate le prescrizioni del diritto federale in materia di parità.

Art. 59 Nomina

¹ Il Gran Consiglio nomina i membri dell'Autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi per la durata di quattro anni su proposta della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.

² Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presentano proposte per la nomina del proprio rappresentante.

³ La composizione dell'autorità di conciliazione va notificata all'autorità di vigilanza e resa pubblica.

Art. 60 Supplenza

¹ Qualora l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi non possa essere completata da un supplente eletto, il Tribunale cantonale designa un supplente straordinario.

Art. 61 Posizione e retribuzione

¹ La posizione e la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi si conformano alle disposizioni per i giudici a titolo accessorio dei tribunali distrettuali.

² Il Tribunale cantonale disciplina i dettagli in un'ordinanza¹⁾.

5. Vigilanza e alta vigilanza

5.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 62 Principio

¹ La vigilanza e l'alta vigilanza sui tribunali e sulle autorità di conciliazione si limitano unicamente alla gestione e all'amministrazione della giustizia.

² In questioni di giurisprudenza non possono essere dettate norme o date istruzioni ai tribunali e alle autorità di conciliazione né da autorità giudiziarie superiori né da autorità amministrative. Fanno eccezione le decisioni di rinvio in procedure di ricorso.

Art. 63 Competenze

¹ L'autorità di vigilanza procede d'ufficio o su ricorso contro irregolarità.

² Essa può segnatamente:

- a) intimare alle autorità inadempienti di fare il loro dovere, se necessario fissando un termine;

¹⁾ CSC [173.600](#)

- b) in caso di ripetuta trasgressione dei doveri o di insubordinazione, incaricare un altro membro del tribunale o dell'autorità di conciliazione oppure un'altra autorità giudiziaria o un'altra autorità di conciliazione dell'adempimento del loro dovere;
- c) ordinare sanzioni disciplinari contro gli organi responsabili in caso di violazione colposa dei loro doveri.

Art. 64 Sanzioni disciplinari

¹ Esperite le indagini e udita la persona interessata, l'autorità di vigilanza competente può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari a seconda della gravità della colpa:

- a) ammonimento;
- b) multa fino a 10 000 franchi;
- c) sospensione dalle funzioni fino a sei mesi;
- d) destituzione.

² È fatta salva la responsabilità civile e penale.

5.2. VIGILANZA DEL TRIBUNALE CANTONALE

Art. 65 Principio

¹ Il Tribunale cantonale chiede a tutti i rami dell'amministrazione della giustizia civile e penale di stendere un rapporto annuale sulla loro attività.

² Esso esercita in maniera opportuna la vigilanza sul loro funzionamento e può impartire loro istruzioni generali.

Art. 66 Ricorso di vigilanza

¹ I ricorsi di vigilanza contro un tribunale distrettuale, un'autorità di conciliazione, i loro membri, nonché contro il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi devono essere inoltrati al Tribunale cantonale.

² Per il resto, per la procedura di ricorso fanno stato le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa¹⁾.

Art. 67 Competenza

¹ La Corte plenaria è competente per decisioni con le quali i giudici dei distretti, nonché i membri delle autorità di conciliazione possono venire sospesi temporaneamente dalle loro funzioni o destituiti.

² Mediante ordinanza il Tribunale può affidare gli altri affari della vigilanza sulla giustizia ad un altro organo interno al Tribunale.

¹⁾ [CSC 370.100](#)

5.3. VIGILANZA E ALTA VIGILANZA DEL GRAN CONSIGLIO

Art. 68 Principio

¹ Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale cantonale e sul Tribunale amministrativo, come pure l'alta vigilanza sugli altri settori della giustizia.

² Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo gli presentano ogni anno rapporto sulla loro attività.

³ Il rapporto del Tribunale cantonale tratta anche dell'attività degli altri organi giudiziari soggetti alla sua vigilanza.

⁴ I diritti d'informazione speciali si conformano alla legislazione sul Gran Consiglio.

Art. 69 Competenza

¹ Il Gran Consiglio è competente per sanzioni disciplinari con le quali i giudici cantonali possono venire sospesi temporaneamente nelle loro funzioni o destituiti.

² Le ulteriori sanzioni disciplinari possono essere pronunciate dalla commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.

Art. 70 Ricorso di vigilanza

¹ I ricorsi di vigilanza contro il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo devono essere inoltrati al Gran Consiglio.

6. Contabilità

Art. 71 Finanze e contabilità

¹ Ogni tribunale gestisce le finanze e la contabilità secondo i principi del diritto cantonale sulla gestione finanziaria.

² Il Tribunale cantonale approva il preventivo e il conto annuale dei tribunali distrettuali dopo l'esame da parte del Controllo cantonale delle finanze e su proposta di quest'ultimo.

³ Esso disciplina in un'ordinanza i dettagli relativi alle finanze e alla contabilità dei tribunali distrettuali. Il Dipartimento competente per le finanze, il Controllo delle finanze e i tribunali distrettuali devono essere sentiti preventivamente.

Art. 72 Spese giudiziarie

¹ Per il loro lavoro, i tribunali e le autorità di conciliazione riscuotono dalle parti spese giudiziarie secondo le relative norme procedurali e i regolamenti tariffari.

² Le spese vengono addebitate nelle sentenze e nelle decisioni.

³ Le pene pecuniarie e le multe inflitte dalle autorità giudiziarie e di conciliazione spettano alla cassa del tribunale competente di prima istanza.

Art. 73 Assunzione delle spese

¹ Per quanto le spese dell'amministrazione della giustizia non siano coperte da spese giudiziarie, pene pecuniarie, multe ed eventuali ulteriori introiti, esse sono a carico del Cantone.

7. Disposizioni finali

Art. 74 Abrogazioni

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sull'organizzazione giudiziaria del 31 agosto 2006¹⁾.

² Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente legge, vengono applicate le prescrizioni corrispondenti della presente legge.

Art. 75 Modifica di atti normativi

¹ La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice²⁾.

Art. 76 Disposizioni transitorie

¹ I membri dei tribunali distrettuali rimangono in carica nella loro funzione precedente fino allo scadere del loro mandato anche in caso di cambiamento del volume d'impiego, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) Con il consenso del Tribunale cantonale, il tribunale distrettuale può distribuire su più membri del tribunale distrettuale gli aumenti del volume d'impiego della vicepresidenza, fino al termine del periodo di carica.
- b) Il tribunale distrettuale Plessur nomina il giudice a titolo principale per il periodo di carica rimanente scegliendolo tra i giudici a titolo accessorio. Con il consenso del Tribunale cantonale, esso può distribuire su più membri del tribunale distrettuale l'aumento del volume d'impiego, fino al termine del periodo di carica.
- c) Le disposizioni relative alle attività accessorie fanno stato per il nuovo volume d'impiego dal momento dell'entrata in vigore³⁾ della presente legge.
- d) Per le nomine sostitutive fanno stato le disposizioni della presente legge.
- e) I cambiamenti relativi al numero di giudici diventano effettivi solo a partire dal prossimo periodo di carica.

² I membri delle autorità di conciliazione in materia di locazione rimangono in carica fino allo scadere del loro mandato secondo il diritto previgente, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) il periodo di carica del presidente viene ridotto e scade al 31 dicembre 2010;

¹⁾ AGS 2006, FUC 2006, 4618 e AGS 2007, FUC 2007, 1040; CSC [173.000](#)

²⁾ L'appendice non è contenuta nella CSC, vedi FUC 2010, 2598 segg.

³⁾ 1° gennaio 2011

b) per le nuove nomine e le nomine sostitutive fanno stato le disposizioni della presente legge.

³ L'elezione dei membri delle giudicature di pace e dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, nonché del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi si conforma alla presente legge. Il primo periodo di carica di queste autorità va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

Art. 77 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo³⁾.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore⁴⁾.

³⁾ I termine di referendum è scaduto inutilizzato il 29 settembre 2009

⁴⁾ Posta in vigore il 1° gennaio 2011 con DG del 21 dicembre 2010

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
16.06.2010	01.01.2011	atto normativo	prima versione	-
04.12.2012	01.01.2013	Art. 36 cpv. 2	modifica	-
04.12.2012	01.01.2013	Art. 36 cpv. 3	modifica	-
15.12.2015	01.01.2016	Art. 20 cpv. 3	modifica	2015-051
15.12.2015	01.01.2016	Art. 21 cpv. 1	modifica	2015-051
15.12.2015	01.01.2016	Art. 21 cpv. 1 ^{bis}	introduzione	2015-051

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	16.06.2010	01.01.2011	prima versione	-
Art. 20 cpv. 3	15.12.2015	01.01.2016	modifica	2015-051
Art. 21 cpv. 1	15.12.2015	01.01.2016	modifica	2015-051
Art. 21 cpv. 1 ^{bis}	15.12.2015	01.01.2016	introduzione	2015-051
Art. 36 cpv. 2	04.12.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 36 cpv. 3	04.12.2012	01.01.2013	modifica	-